



Città di Gallipoli

Settore 5

Gestione economico-finanziaria e Risorse Umane

Sezione Tributi

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI EX ART. 1, COMMI 186 E SS., DELLA LEGGE N. 197/2022

ISTRUZIONI OPERATIVE

Ai sensi dell'art. 1, comma 205, della legge n. 197/2022, è estesa anche a favore dei comuni la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti aventi ad oggetto gli atti impositivi emessi.

Nella seduta del 27 marzo 2023, il Consiglio Comunale ne ha stabilito l'applicazione e ha adottato il relativo Regolamento, giusta deliberazione n. 20/2023.

Tale possibilità riguarda **tutte le liti fiscali pendenti** presso il competente organo giudiziario aventi ad oggetto uno dei tributi comunali: ICI, IMU, TASI, TaRSU/TARES/TARI, Imposta comunale sulla pubblicità (ICP), Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA), Imposta di soggiorno.

Ai fini del presente procedimento, oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Gallipoli, in qualità di Ente impositore, **entro la data del 1° gennaio 2023**.

Con l'adesione alla definizione agevolata in esame, il contribuente è tenuto a versare solamente il tributo dovuto, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale, ma non le sanzioni già irrogate e gli interessi.

MODALITÀ DI DEFINIZIONE: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VERSAMENTO.

Per poter accedere all'istituto, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) deve:

- presentare al Comune, **entro e non oltre il 30 GIUGNO 2023¹**, un'istanza utilizzando esclusivamente il modello pubblicato in allegato;
- nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, compilare una distinta e separata istanza, esente da bollo, per ciascun atto di cui si chiede la definizione;
- provvedere al pagamento degli importi dovuti, calcolati con le modalità di seguito indicate. Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre effettuare un versamento separato per ciascun atto di cui si chiede la definizione;
- allegare a ciascuna istanza compilata su modello allegato, la copia della distinta del relativo pagamento.

La domanda di definizione, unitamente alla ricevuta del versamento, deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo: **tributi.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it**

COME CALCOLARE L'IMPORTO DOVUTO

¹ Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, la presentazione della domanda di definizione può essere presentata entro il 30 settembre 2023.



Città di Gallipoli

Settore 5

Gestione economico-finanziaria e Risorse Umane

Sezione Tributi

Con l'adesione all'istituto, il contribuente **può definire** la controversia con il pagamento dei seguenti importi:

- il 100 per cento del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023 ma non ancora depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria;
- il 100 per cento del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore;
- il 90 per cento del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di Cassazione;
- il 40 per cento del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 15 per cento del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 5 per cento del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

In caso di accoglimento parziale o soccombenza reciproca, con pronuncia depositata entro il 1° gennaio 2023, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100 per cento del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore;
- il 40 per cento del valore della controversia, relativamente alla quota annullata, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15 per cento del valore della controversia, relativamente alla quota annullata, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15 per cento del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40 per cento del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15 per cento del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore ed il 40 per cento per la restante parte.

Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado (al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate). In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. La stessa comporta quindi la **non debenza** di:

- sanzioni irrogate nell'atto originario;
- interessi di mora.

Dagli importi dovuti si devono scomputare quelli già versati in pendenza di giudizio.



Città di Gallipoli

Settore 5

Gestione economico-finanziaria e Risorse Umane

Sezione Tributi

La definizione non dà luogo, in alcun caso, alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Nell'ipotesi in cui l'**importo totale dovuto** per la definizione della controversia, a titolo di imposta, sia **inferiore o uguale ad euro 1.000,00 (mille/00)**, occorre effettuare il versamento dell'intero importo, in unica soluzione, entro e non oltre il **30 giugno 2023²**.

Qualora l'**importo totale dovuto** per la definizione della controversia sia **superiore ad euro 1.000,00 (mille/00)** è previsto il pagamento in massimo in un massimo di venti rate trimestrali con le seguenti scadenze: **31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre³** di ciascun anno, a partire dal 2023.

Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati alla data del versamento della prima rata.

Non sono ammesse rate di valore inferiore ad euro 100,00.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per il perfezionamento della definizione agevolata occorre effettuare un separato versamento per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi.

Il versamento va effettuato mediante accredito alle seguenti coordinate bancarie: IBAN **IT56P0526279748T20990000281** intestato al Comune di Gallipoli Servizio Tesoreria, riportando nella causale "DEFINIZIONE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI – [codice fiscale del ricorrente] - [Tributo, es. IMU] – [Anno di imposta – es. 2017] – [Atto n. ____]".

In caso di opzione per il pagamento rateizzato, a seguito della presentazione della domanda di definizione con acclusa copia della distinta di pagamento della prima rata, il Comune trasmetterà i modelli per il pagamento delle rate successive.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Chiara COLAZZO

Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail chiara.colazzo@comune.gallipoli.le.it emanuele.boellis@comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275566-32.

Per quanto non espressamente riportato, consultare il Regolamento comunale in allegato e la normativa di rango primario di riferimento.

Il Dirigente
(Emanuele BOELLIS)

² Ovvero nel diverso termine del 30 settembre 2023, introdotto dall'art. 20, comma 1, del D.L. n. 34/2023.

³ Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 34/2023, che ha riformato l'art. 1, comma 194, della legge n. 197/2022, "nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno".